PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE

➢ **Novità su aste del mercato a termine degli stoccaggi e su MACSE**

È previsto per il primo trimestre del 2025 l'avvio delle aste del Mercato a termine degli stoccaggi, predisposto da Terna in attuazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 210/21, che riguarderanno solo la capacità di accumuli autorizzata.
Terna ha inoltre avviato, fino al 3 maggio 2024, una nuova consultazione sulle modifiche apportate ai documenti del Meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico ("MACSE"); rispetto al precedente, l'attuale schema di proposta recepisce quanto contenuto nella decisione della Commissione europea del 21 dicembre 2023, nonché alcune modifiche derivanti dalla precedente fase consultiva.

➢ **Impianti BESS: pubblicata guida operativa per le istanze di AU**

In data 16 aprile 2024, è stata pubblicata sul sito del MASE la guida operativa per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione *stand alone*, ai sensi del D.L. n. 7/2002 (art. 1, comma 2-*quater*, lett. b), accompagnata da una *check list* e dai moduli relativi alla documentazione necessaria per la presentazione delle istanze.
Tale documentazione costituisce il contenuto minimo raccomandato per la predisposizione dell'istanza e l'avvio del relativo procedimento autorizzativo.

➢ **Pubblicato dal MASE il decreto sul superamento del PUN**

A seguito dell'ottenimento del parere favorevole di Arera, il 18 aprile 2024 il MASE ha pubblicato il decreto recante attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 210/21, come modificato dall'art. 19 del D.L. 181/23 (c.d. D.L. Energia), e diretto a stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, superando così il prezzo unico nazionale (PUN).
Il Gestore dei Mercati Energetici (GME) calcolerà il prezzo di riferimento dell'energia scambiata nell'ambito del Mercato del Giorno Prima, come media dei prezzi zonali ponderata per le quantità acquistate relativamente a portafogli zonali in prelievo in ciascuna zona geografica di mercato. Tale prezzo sarà gestito con un meccanismo di perequazione almeno fino al 31 dicembre 2025.

➢ **CER: online i portali per gli incentivi e aggiornamento Regole Operative**

Da giorno 8 aprile 2024 sono attivi i portali per presentare le richieste dei contributi per le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo previste dal Decreto CACER e dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso.
Si segnala inoltre che il MASE ha approvato una nuova versione delle Regole Operative riguardanti le comunità energetiche e l'autoconsumo diffuso. Le novità principali riguardano: i requisiti e i vincoli temporali di entrata in esercizio degli impianti di produzione al fine di poter beneficiare del meccanismo transitorio disposto dal D.M. 16 settembre 2020, sempre che tali richieste siano state presentate entro il 24 aprile 2024;la definizione dei criteri di calcolo per applicare le decurtazione nei casi di cumulo della tariffa incentivante con altri contributi pubblici; la definizione delle modalità per determinare il valore soglia di quota di energia condivisa;

l'introduzione della cessione del credito e del mandato all'incasso, che potranno essere consentiti nel rispetto del principio della destinazione della tariffa premio eccedentaria ai consumatori diversi dalle imprese e/o se utilizzato per fini sociali.

➢ **Parchi eolici offshore: pubblicato avviso pubblico per Autorità portuali**
Il 18 aprile 2024, in attuazione dell'art. 8 del D.L. n. 181/2023, è stato pubblicato dal MASE l'Avviso Pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse dalle Autorità di sistema portuale interessate per l'individuazione di aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di infrastrutture per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti, nonché delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Dette manifestazioni di interesse dovranno contenere, tra le altre, le attività proposte, le tempistiche e la fattibilità tecnico-economica degli interventi proposti.

GIURISPRUDENZA

➢ **CdS: annullati i requisiti di solvibilità per il dispacciamento**
Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 2217/2023, ha annullato la deliberazione n. 398/2021/R/EEL di Arera nella parte in cui imponeva, per la stipula del contratto per il servizio di dispacciamento con Terna, che le società fossero in possesso dei requisiti di cui ai nn. i), ii) e iii) del punto 4.3.1.2. del Codice di rete (c.d. requisiti di solvibilità), estendendoli anche alle relative società controllate o controllanti e a quelle sottoposte al medesimo controllo o direzione e coordinamento della società che chiedeva di concludere il contratto di dispacciamento. I suddetti requisiti richiedevano che tali società (i) non fossero state titolari di un contratto di dispacciamento risolto per inadempimento, (ii) non fossero inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna non assistite dalle garanzie prestate e (iii) non avessero amministratori in comune con società ricadenti nelle fattispecie di cui ai punti (i) e (ii) che precedono.

➢ **Tar Bari: vale il silenzio-assenso nei procedimenti di Via**
Il Tar Bari si è pronunciato con la sentenza n. 500/2024, affermando (in un procedimento relativo ad un progetto per un parco eolico off-shore) che il meccanismo del silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni può essere applicabile al procedimento teso al rilascio di un provvedimento di VIA. Il Tar ha così condannato il MASE all'adozione del provvedimento a fronte dell'inerzia, nel caso specifico, del Ministero della Cultura, il cui concerto deve quindi intendersi come acquisito. Il Tar ha specificato che, in assenza di puntuale previsione normativa, sia ragionevole ritenere che il termine per l'espressione di tale concerto decorra dal giorno di ricezione del parere della Commissione VIA, rimarcando il carattere perentorio di tali termini, in coerenza con il *favor* riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili.

➢ **Tar Campania: sentenza n. 2204/2024**
Il Tar Campania si è pronunciato con la sentenza n. 2204/2024 in un ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del MASE e delle altre amministrazioni resistenti in relazione ad un'istanza di VIA da rilasciare nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale (PUA). Il Tar ha evidenziato che, con riferimento all'ordine di priorità di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. 152/2006, non risulta predefinita alcuna preferenza in base alla potenza sviluppata dall'impianto, né a mezzo di atti normativi né a mezzo di atti organizzativi, non potendo dunque la maggior potenza dell'impianto considerarsi criterio di priorità. Resta pertanto ferma la previsione ordinamentale dei termini di legge entro i quali vanno conclusi i procedimenti per

progetti FER.

➢ **Tar Lazio: sentenza n. 1560/2024**

Il Tar Lazio con sentenza n. 1560/2024 ha annullato la delibera del Comune di Vetrella mediante la quale venivano individuate le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra. In particolare, il Tar ha stabilito l'assenza di prescrittività delle disposizioni del P.T.P.R. (Piano Territoriale Paesistico Regionale) in assenza di vincoli o beni paesaggistici. Inoltre, a giudizio del Tar, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto adottare una motivazione più dettagliata nella valutazione dell'idoneità dell'area interessata per la realizzazione degli impianti agrivoltaici, bilanciando l'esigenza di tutela del paesaggio agricolo con quelle di sostegno all'agricoltura e riduzione dell'inquinamento mediante produzione di energia da fonti rinnovabili.

NORMATIVE RECENTI O IN CORSO DI APPROVAZIONE

➢ **Sardegna: divieto di realizzazione nuovi impianti e storage**

Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 199/2021, dell'approvazione della legge regionale sull'individuazione delle aree idonee (ex art. 20, comma 4, D.Lgs. 199/2021), del successivo adeguamento e completamento del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), la Giunta della Regione Sardegna ha approvato in data 30 aprile 2024 un disegno di legge avente ad oggetto una disciplina transitoria volta a far sì, per un periodo comunque non superiore a 18 mesi, che l'intero territorio regionale sia «sottoposto a misure di salvaguardia del paesaggio, del territorio e dell'ambiente comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili che incidono direttamente sull'occupazione di suolo». Le disposizioni si applicano altresì agli impianti «le cui procedure di autorizzazione o concessione sono in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

➢ **Veneto: la Giunta adotta il Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER)**

La Giunta regionale del Veneto ha adottato, con Deliberazione n. 335 del 4 aprile 2024, il Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER), documento strategico che stabilisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.
Il Piano sarà ora sottoposto alla consultazione pubblica prevista dalla procedura di VAS prima di proseguire il suo iter di approvazione definitiva in Consiglio regionale.

➢ **DL Agricoltura: stop agli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole**

Il 6 maggio 2024 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 80, il c.d. DL Agricoltura presentato dal MASAF il quale, nella bozza originariamente presentata, rispetto al mondo delle rinnovabili introduceva a parziale modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una previsione per impedire la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (di cui all'articolo 6-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) su aree aventi destinazione agricola ai sensi dei vigenti piani urbanistici. Nella bozza originariamente presentata era espressamente indicato che *"i procedimenti di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono conclusi ai sensi della normativa previgente"*. In fase di approvazione il testo è stato modificato e, sebbene ancora in attesa di pubblicazione, il contenuto di quanto approvato introduce il divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento della estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, fatti salvi gli impianti finanziati nel

quadro dell'attuazione del PNRR, quelli relativi a progetti di agrovoltaico e quelli da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali, aree di rispetto della fascia autostradale, aree interne ad impianti industriali.

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Gregorio Gitti, Managing Partner
Email: *gregorio.gitti@grplex.com*

Francesca Bogoni, Partner
Email: *francesca.bogoni@grplex.com*

Matteo Patrignani, Counsel
Email: *matteo.patrignani@grplex.com*

Mattia Peretti, Counsel
Email: *mattia.peretti@grplex.com*

www.grplex.com